

**ATTO COSTITUTIVO**

In \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ,

si sono riuniti il giorno: \_\_\_\_\_ per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone:

(inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza)

....

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig o la Sig.ra..... il/la quale a sua volta nomina Segretario/a il Sig. o la Sig.ra .....

Il/la Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio e' libera, che il suo funzionamento e' basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che e' assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata " \_\_\_\_\_ associazione sportiva dilettantistica", in breve " \_\_\_\_\_ a.s.d." con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ PRESIDENTE che firma per accettazione

Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ CONSIGLIERE che firma per accettazione

Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ CONSIGLIERE che firma per accettazione

Il/la Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affiliarsi a UISP unione Italiana Sportpertutti in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello statuto della \_UISP\_ , con sede in ROMA\_, Largo N.Franchellucci n°73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione al Comitato UISP di Torino \_ , adottando (eventuale) la relativa tessera quale tessera sociale.

I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi a \_UISP\_ ed affidano al/la Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti (eventuale) ivi inclusa l'iscrizione del sodalizio nel Registro CONI.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_

Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_

Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

ALLEGATO A)

**STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

"

**TITOLO I - Denominazione - sede**

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_, un'associazione che assume la denominazione "\_\_\_\_\_associazione sportiva dilettantistica", in breve "\_\_\_\_\_a.s.d.".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**TITOLO II - Scopo- Oggetto**

Articolo 2 - L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'associazione si impegna a garantire e a promuovere le pari opportunità e presenza paritaria negli organismi decisionali, senza discriminazioni di genere, età, nazionalità, religione, orientamento sessuale.

Articolo 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

**TITOLO III - Soci**

Articolo 4 - Il numero dei soci e delle socie e' illimitato. Possono essere soci e socie dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso/a come socio/a dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal/dalla proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio/a. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio/a da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  - a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- I soci e le socie sono tenuti/e:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 - I soci e le socie sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **TITOLO IV - Recesso - Esclusione**

Articolo 8 - La qualifica di socio/a si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio/a dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio/a:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso/a del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio/la socia interessato/a dal provvedimento, ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della

delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune**

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci e le socie durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

**Esercizio Sociale** - Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal \_\_\_/\_\_\_al \_\_\_/\_\_\_di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati e delle associate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **TITOLO VI - Organi dell'Associazione**

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

**Assemblee** - Articolo 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante:

- a) avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo

(nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, la firma e la data di ogni socio che prende visione dell'avviso;

b) l'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

c) e-mail con ricevuta di lettura ad ogni socio/a

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del/della Presidente dell'associazione, dei/delle componenti del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei/delle componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati e le associate maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio/a può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato/a. I soci e le socie minorenni potranno essere rappresentati/e dai tutori legali, in qualità di uditori senza diritto di voto.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal/la vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal/la Presidente dell'assemblea.

**Consiglio Direttivo** - Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di \_\_\_\_\_ ad un massimo di \_\_\_\_\_ componenti scelti fra gli associati e le associate maggiorenni in relazione ai/alle quali non sussistano cause di incompatibilit  previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica \_\_\_\_\_ anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il /la vice Presidente e il/la \_\_\_\_\_. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal/la Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza e deve essere certa l'avvenuta consegna e/o lettura. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei pi  ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attivit  sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati e delle associate;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati e delle associate;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attivit  in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi componenti.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o pi  dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo pu  provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la met  dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

**Presidente** - Articolo 21 - Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al/alla Presidente   attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal/dalla Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al/alla Vice Presidente convocare entro \_\_\_\_\_ giorni l'assemblea dei soci e delle socie per l'elezione del/della nuovo/a Presidente.

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti pu  essere eletto dall'Assemblea.   composto da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica \_\_\_\_\_ anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e

vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

#### **TITOLO VII - Scioglimento**

Articolo 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

#### **Norma finale**

Articolo 25 - Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Data.....

Il consiglio direttivo/soci fondatori devono firmare in tutti i fogli